

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1989

Presidenza del Presidente COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali» (1544)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> ...	Pag. 2, 8, 9 e <i>passim</i>
ACONE (PSI)	6, 9
BATTELLO (PCI)	2, 8
CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	5
FILETTI (MSI-DN)	9
GALLO (DC)	8, 9
VASSALLI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	9

I lavori hanno inizio alle ore 11,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali» (1544)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali».

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Su tale disegno di legge il senatore Vitalone ha già svolto la relazione; poichè oggi egli è assente, svolgerò io la sua funzione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, sono favorevole al disegno di legge in discussione per le ragioni e con le osservazioni che ora esporrò.

Dobbiamo partire dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate. Essa è stata ratificata con legge 25 luglio 1988, n. 334, e tuttavia, pur ratificata, lo strumento di ratifica non risulta essere stato ancora depositato. Pertanto questa importante convenzione non produce ancora effetti nel nostro ordinamento.

Dal punto di vista contenutistico rilevo la grande importanza della convenzione in oggetto, perchè essa rende possibile il trasferimento delle persone condannate all'interno del sistema delineato dagli Stati contraenti. Tale normativa è destinata a produrre fini pratici rilevanti. Dalla documentazione e dalle sollecitazioni che ci sono pervenute in quanto parlamentari sappiamo che, per esempio, in Francia è detenuto un numero non irrilevante di cittadini italiani i quali, ove trasferiti in Italia, potrebbero godere, ai sensi del nostro ordinamento penitenziario, di una espiazione di pena diversa da quella che si realizza in Francia, il cui ordinamento penitenziario non conosce determinate modalità di trattamento.

Vorrei anche ricordare che, nell'ambito degli effetti prodotti da questa convenzione, rientra anche il noto caso della cittadina italiana Silvia Baraldini detenuta negli Stati Uniti d'America in un regime di espiazione - da quel che si dice - molto duro. Ove fosse trasferita in Italia, ferma restando la sua condizione di condannata, il trattamento sarebbe diverso e sostanzialmente finalizzato ai principi costituzionali previsti per l'espiazione della pena.

Dal punto di vista pratico la convenzione di Strasburgo è molto importante. E allora perchè non è stato ancora depositato lo strumento di ratifica? Quando abbiamo cercato di capire il motivo di tale mancato deposito, ci è stato detto che per renderlo possibile erano necessarie norme

di adattamento; non bastava cioè l'ordine di esecuzione contenuto nella legge di ratifica, ma occorreva uno strumento normativo di adattamento ulteriore. In un primo tempo si era detto che questo strumento normativo potesse essere costituito dal disegno di legge n. 774, comunicato alla Presidenza il 18 gennaio 1988 e rubricato: «Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane». Poichè l'*iter* parlamentare di questo disegno di legge non era molto veloce, posto che tale provvedimento aveva ambizioni sistematiche molto ampie e complesse, ad un certo punto - così ci è stato detto - il Ministero ha ritenuto di dover stralciare da quelle norme la parte relativa all'adattamento della convenzione internazionale, generando così il disegno di legge n. 1544 ora al nostro esame. Al riguardo ci siamo procurati un appunto del Ministero di grazia e giustizia in cui sostanzialmente è detto che il disegno di legge di cui ci stiamo occupando oggi è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 dicembre 1988 ed in data 26 gennaio 1989 è stato comunicato alla Presidenza del Senato.

La strada sembrerebbe così spianata: approviamo questo disegno di legge e, quando sarà terminato l'*iter* bicamerale, finalmente potrà essere depositato lo strumento di ratifica della convenzione di Strasburgo.

Le osservazioni che intendo svolgere sono relative al contenuto del provvedimento perchè esso, che nasce come norma di adattamento della convenzione al nostro ordinamento interno, è formulato in modo tale da determinare il pericolo di svuotare in parte non irrilevante il senso positivo della convenzione stessa che - ripeto - intende rendere possibile il trasferimento delle persone condannate all'interno del sistema delineato dagli Stati contraenti.

L'articolo 3 della convenzione pone alcune condizioni per il trasferimento che voglio ricordare brevemente. Il comma 1 di questo articolo recita: «Una persona condannata può essere trasferita in applicazione della presente convenzione se ricorrono le seguenti condizioni: a) la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione; b) la sentenza è definitiva; c) la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento o indeterminata; d) la persona condannata - o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale - acconsente al trasferimento; e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento».

Il disegno di legge al nostro esame introduce ulteriori condizioni che non derivano da arbitrio, ma dal sistema che si ritiene di adottare per introdurre tali norme nel nostro ordinamento. Questo sistema è stato individuato nel riconoscimento della sentenza straniera, cioè in un istituto penal-processuale già esistente. Una volta individuato tale strumento attuativo, l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame stabilisce che alla sentenza penale straniera è dato riconoscimento se ricorrono ulteriori condizioni rispetto a quanto previsto dalla convenzione.

L'articolo 2 del disegno di legge statuisce infatti che devono ricorrere anche le seguenti condizioni: «a) la sentenza non contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; b)

la sentenza è stata pronunciata da un giudice indipendente ed imparziale; l'imputato è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera e gli è stato riconosciuto il diritto ad essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e ad essere assistito da un difensore; c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso nello Stato procedimento penale».

La condizione prevista alla lettera c) dell'articolo 2 del disegno di legge richiama il principio fondamentale del *ne bis in idem*.

Invece la condizione prevista alla lettera b) dello stesso articolo pone determinati problemi. Infatti gli Stati che applicano tale convenzione possono avere disposizioni costituzionali, soprattutto sotto il profilo liberal-democratico, estremamente diverse dalle nostre. Poichè scopo precipuo della convenzione è rendere possibile al cittadino italiano, condannato all'estero in uno stato di espiazione più duro rispetto a quello da noi adottato, espriare in Italia la condanna godendo di quegli strumenti finalizzati alla rieducazione che il nostro ordinamento prevede, normalmente il trasferimento dovrà avvenire da uno Stato in cui le condizioni di espiazione sono più dure ad uno Stato, come il nostro, in cui tali condizioni sono meno dure.

Infatti lo Stato di condanna potrebbe collocarsi all'interno di un sistema che prevede reati e giudizi basati su principi diversi dai nostri o addirittura censurabili dal nostro ordinamento. Proprio in questi casi dovrebbe rendersi possibile il trasferimento. Per attuare un trasferimento da uno Stato che ha una civiltà giuridico-penitenziaria migliore della nostra il discorso è relativo. Invece il discorso diventa assoluto, pregnante e fondamentale proprio quando, comparando i due sistemi, emerge la necessità non solo di tutelare il cittadino italiano, ma anche di perseguire finalità di civiltà giuridica più alte.

Nel momento in cui alle condizioni previste dalla convenzione si aggiungono queste ulteriori condizioni emergono alcune perplessità. Stabilire che la sentenza deve essere stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale per noi significa soltanto ribadire un principio ovvio. Tale principio però potrebbe non essere accolto in determinati Stati che aderiscono alla convenzione, nei quali il sistema giudiziario potrebbe per questo precluderci la possibilità di ottenere trasferimenti anche se la necessità di essi sarebbe maggiormente avvertita.

La mia è una preoccupazione contenutistica e di sostanza che credo sia indispensabile sottolineare ed è una conseguenza del meccanismo adottato, cioè del riconoscimento della sentenza straniera. Tale riconoscimento non può prescindere ovviamente da determinate condizioni. Il meccanismo può rivelarsi produttivo di effetti deteriori e non voluti nella misura in cui tali condizioni non si realizzano.

Debbo però ribadire che queste condizioni non sono imposte dalla convenzione. In sede di ratifica della convenzione abbiamo sollevato un'unica riserva relativa ad altra materia, al fatto che ogni Stato membro assimilerà ai propri cittadini i cittadini di qualsiasi altro Stato. Proprio perchè apprezzo lo spirito di questa convenzione vorrei che essa espandesse ulteriormente la sua forza progressista ai limiti del possibile.

Per questi motivi ritengo che sia indispensabile riflettere sul contenuto del disegno di legge al nostro esame.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, riconosciamo con estremo favore il fatto che il disegno di legge al nostro esame recepisce molte richieste formulate da numerose parti politiche. Infatti numerose persone interessate a tale provvedimento auspicavano un *iter* parlamentare rapido della legge di attuazione della convenzione di Strasburgo.

Come ha già ricordato il collega e amico Battello, in Francia molti detenuti italiani hanno sollecitato l'applicazione della convenzione. Essi hanno attuato scioperi della fame nelle carceri di Nizza, Marsiglia e Parigi ed hanno ottenuto una grande risonanza in quel paese. Inoltre vi sono state numerose iniziative dei familiari di questi detenuti.

Il disegno di legge al nostro esame è stato opportunamente elaborato e proposto in forma di stralcio rispetto al precedente provvedimento n. 774, proprio per consentire al Parlamento una rapida approvazione delle norme di attuazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate. In sintesi, si è voluto consentire il sollecito deposito degli strumenti di ratifica presso il segretario del Consiglio di Europa. Inoltre si è voluto evitare - e ciò mi sembra opportuno - che il Parlamento si impegnasse nell'esame di un provvedimento ormai superato dallo spirito del nuovo codice di procedura penale che al titolo IV del libro XI disciplina materie richiamate da quel provvedimento.

Devo quindi esprimere soddisfazione per tutti questi motivi e nello stesso tempo mi auguro che presto si proceda ad una approvazione definitiva. Il collega Battello ha posto una questione che mi sembra rilevante. Non voglio tornarci sopra perchè mi sembra che egli sia stato convincente, ma ritengo che le norme aggiuntive a quelle contenute nella convenzione non debbano essere norme limitative, bensì di chiarimento; in caso contrario non se ne comprenderebbe la *ratio*.

A questo proposito ho presentato due emendamenti, uno dei quali sottolinea la contraddizione esistente tra l'articolo 2 e l'articolo 4 del disegno di legge circa l'esistenza di un procedimento penale nello Stato come condizione ostativa al riconoscimento della sentenza penale straniera. La lettera *d*) dell'articolo 2, infatti, mi sembra in contrasto con l'articolo 4 che, al comma 2, prevede che «il condannato trasferito in applicazione della convenzione non può essere nè estradato nè sottoposto di nuovo al procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto». Invece nell'articolo 2, al punto *d*), si dice che alla sentenza penale straniera è dato riconoscimento se, oltre alle condizioni previste dagli altri punti dello stesso articolo, «per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona non è in corso nello Stato procedimento penale».

Tale contraddizione tende a colpire un principio fondamentale che ben conosciamo, ma soprattutto colpisce il riconoscimento della sentenza penale straniera. Se riconosciamo quella sentenza, dobbiamo comunque prevedere che vi sia un impedimento ad un ulteriore procedimento penale.

Il secondo emendamento che intendiamo presentare mi sembra utile per la prima applicazione della normativa. Si riconosce infatti al detenuto la possibilità di presentare l'istanza di trasferimento nello Stato di origine, ciò anche in base alle valutazioni fatte dal detenuto stesso in relazione alla sua condizione o al fatto che può essere ormai in corso di espiazione una pena che ha portato a certi rapporti che non rendono necessario un meccanismo automatico.

Signor Presidente, signor Ministro, non intendo continuare più a lungo proprio perchè ritengo che questo al nostro esame sia un provvedimento da approvare al più presto e di cui abbiamo già espresso in altre sedi il nostro favore. Vorrei solo ricordare un'altra volta l'articolo 2 che merita particolare attenzione sia per le osservazioni svolte dal senatore Battello sia per la contraddizione contenuta nel punto *d*). Nel complesso esprimiamo comunque un giudizio positivo.

ACONE. Signor Presidente, sono noti gli antefatti di questa nostra discussione e la necessità di procedere ad uno stralcio rispetto al disegno di legge n. 774, per arrivare immediatamente ad una disciplina applicabile al fine di realizzare gli scopi previsti dalla convenzione di Strasburgo del 1983.

Questa mattina il collega Battello ha sollevato una questione di grande valore e di grande rilievo, a mio giudizio non facilmente risolvibile e probabilmente meritevole di un chiarimento a monte.

In effetti in tutte le leggi in cui si prevede il riconoscimento di pronunce straniere c'è sempre una disposizione generale, sia nell'ambito del diritto processuale civile che in quello del diritto processuale penale. Con tale disposizione si sancisce un principio: che vi sono cioè dei limiti di compatibilità con l'ordinamento italiano qualora non sia stato rispettato quel minimo necessario perchè il provvedimento giurisdizionale straniero possa considerarsi, alla stregua delle norme del nostro ordinamento, un provvedimento giurisdizionale avente le prerogative proprie dei provvedimenti giurisdizionali italiani.

Il problema che ha sollevato con estrema sensibilità il senatore Battello sta nel fatto che, nella fattispecie che ci riguarda, e comunque in tutte le ipotesi in cui si tratta di dare attuazione a convenzioni internazionali che prevedono un trattamento di miglior favore per il condannato cittadino italiano, si verifica un «effetto boomerang»: le disposizioni che normalmente sono apprestate come garanzia dell'ordinamento italiano nel recepimento di un provvedimento straniero finiscono sostanzialmente con l'impedire un effetto positivo in favore del condannato cittadino italiano, nel momento in cui pongono delle condizioni per il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero. Occorre quindi superare la specificità della questione rispetto alla delibazione; avverto, cioè, la necessità (altrimenti negheremmo nei fatti concreti il principio che intendiamo affermare) di consentire in ogni modo un trattamento di maggior favore per il cittadino italiano, permettendogli di spiare la pena nel nostro paese.

Detto questo, quale può essere la strada da seguire? A me sembra che il senatore Battello abbia sollevato il problema, ma non abbia suggerito la soluzione. A mio parere vi è una difficoltà costituita dal fatto che l'ordinamento italiano non può, nemmeno in via eccezionale, attribuire dignità di provvedimento giurisdizionale a un provvedimento che, ad esempio, non è stato assunto nel rispetto del contraddittorio, sia nel momento dell'acquisizione della prova che in quello della contestazione dell'accusa. Si tratta di principi fondamentali sui quali il nostro ordinamento non può glissare. Nello stesso tempo mi rendo conto che è necessario superare questa *impasse* per arrivare agli scopi che il disegno di legge si prefigge.

Non sono un esperto in materia penale, ma si potrebbe pensare di inserire nell'articolo 2 un secondo comma per stabilire che le condizioni previste dal comma 1 possono essere superate oppure che non si tiene conto delle stesse condizioni ove il riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero conduca ad un migliore trattamento per il condannato cittadino italiano.

Non possiamo certo interferire nell'altrui attività giurisdizionale, laddove esiste una competenza originaria del paese che ha emesso la sentenza di condanna.

Se la prevedessimo, daremmo corpo ad una norma che certamente non riuscirebbe a superare il vaglio di costituzionalità: infatti con essa si tenderebbe a concepire una giurisdizione al di là dei confini del nostro paese. Certamente però si possono prevedere ipotesi eccezionali di riconoscimento della sentenza straniera: se ad esempio con tale riconoscimento la sentenza viene considerata non nel suo momento sanzionatorio, ma soltanto *quoad poenam*. Il problema comunque è certamente reale e grave. Personalmente intendo soltanto offrire una soluzione in chiave del tutto problematica.

Il senatore Corleone ha fatto riferimento alla lettera *d*) dell'articolo 2 del provvedimento, definendola razionalmente poco compatibile con il significato che intendiamo attribuire a queste norme. Eppure la formula contenuta nella lettera *d*) è ripetuta in quasi tutte le normative processuali per quanto concerne le sentenze penali straniere da riconoscere. È infatti chiaro che non è possibile che vi sia un doppio giudicato sullo stesso fatto. Infatti si tratta di un doppio giudicato: il primo scaturisce dalla sentenza straniera riconosciuta, l'altro promana dalla sentenza pronunciata dal giudice italiano. Si tratta quindi di un problema che a mio parere deve essere preso in considerazione nell'ottica da me prima richiamata a proposito del comma 2. In tal modo si potrebbe meglio interpretare lo spirito contenuto nell'intero articolo 1 della convenzione. Il problema sarebbe così indirettamente risolto, evitando di abrogare la lettera *d*) dell'articolo 1 come propone il senatore Corleone. In sintesi, otterremmo lo stesso effetto senza turbare il principio del *ne bis in idem* che nel campo penale appartiene sia all'ordinamento interno che all'ordinamento internazionale.

Vi è infine un ulteriore problema al quale intendo brevemente richiamarmi. Con il comma 2 dell'articolo si rischia di porre un problema di compatibilità dei giudizi. Il provvedimento giurisdizionale straniero per effetto del riconoscimento diventerà a tutti gli effetti una sentenza italiana. Questo ovviamente potrà determinare ripercussioni sul giudizio penale in corso nel nostro paese per il medesimo fatto. Il riconoscimento potrebbe determinare addirittura l'impossibilità di proseguire e concludere il processo italiano in corso. Una volta che la sentenza è stata riconosciuta, nel nostro ordinamento viene acquisita una pronuncia che potrà forse non recare molti vantaggi al cittadino condannato all'estero. Si tratta di un problema ulteriore che intendo affidare alla sensibilità degli esperti in diritto penale, che conoscono questa tematica molto meglio di me.

Mi sembra che l'articolo 2 ponga più problemi di quanti non ne risolva: ci troviamo di fronte ad una legge che potrebbe avere l'effetto pratico di negare proprio lo spirito della convenzione. Signor Presidente, tali questioni mi rendono estremamente perplesso; ritengo perciò opportuno fare una pausa di riflessione sull'articolo 2. Solo in questo modo sarà possibile valutare in maniera adeguata tutti i problemi posti da questa norma.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. A questo punto ritengo opportuno fare alcune brevi precisazioni. I paesi firmatari della convenzione di Strasburgo sono: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda...

BATTELLO. E se tornassero i colonnelli in Grecia?

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla commissione*. Certamente tale problema deve essere considerato; la sua osservazione è giustissima. Controllando l'elenco dei paesi firmatari le nostre preoccupazioni risultano in gran parte fugate, ma il futuro potrebbe comunque riservarci spiacevoli sorprese.

GALLO. Concordo pienamente con le osservazioni estremamente calzanti fatte dai senatori Battello, Corleone ed Acone. Vorrei affrontare la questione dal punto di vista logico-giuridico.

Parlare di «riconoscimento delle sentenze penali straniere» significa usare termini assolutamente impropri. La vischiosità della terminologia giuridica (senza ricorrere al nostro amico Cordero per ribadirla) tante volte conduce a risultati che costituiscono vere e proprie forme di paralogismo. Se esaminiamo la norma fondamentale contenuta nell'articolo 12 del codice penale in tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, emerge subito che è richiesta una serie di requisiti agli effetti di trarre dalla sentenza penale straniera certe conseguenze sanzionatorie nell'ambito dell'ordinamento penale italiano.

Infatti l'articolo 12 del codice penale stabilisce che alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità del reato o la tendenza a delinquere; quando la condanna importa, secondo la legge italiana, una pena accessoria; quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta (reato impossibile o istigazione non seguita da reato), che si trova nel territorio dello stato, a misure di sicurezza personali; quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, essere fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno o ad altri effetti civili.

Tutte le previsioni di carattere garantistico in ordine alle modalità ed all'autonomia con cui agisce l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di cui si parla nell'articolo 12 del codice penale hanno evidentemente una finalità estremamente precisa. Si ritiene che certe conseguenze possono essere tratte nell'ambito dell'ordinamento italiano soltanto quando ricorrono determinate condizioni. Senza essere dogmatico voglio precisare che, in questo caso, la sentenza è presa in considerazione come atto giuridico.

Allorchè invece si considera la convenzione, e l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame che richiama espressamente la convenzione stessa, ci rendiamo conto che il finalismo è esclusivamente proiettato al trasferimento delle persone condannate. In sintesi in questo caso la sentenza penale straniera non viene presa in considerazione come atto giuridico. Anzi, con questa procedura non si addivene ad un riconoscimento della sentenza penale straniera, ma ad una sua presupposizione in ordine alla vicenda del trasferimento del soggetto italiano nel nostro territorio.

È indispensabile quindi prevedere tutte le clausole garantistiche elencate nell'articolo 2 del disegno di legge, ma esse rischiano di rendere difficile il conseguimento dei fini che il provvedimento si propone. La scelta è da rimeditare.

FILETTI. Prendendo spunto dall'osservazione testè fatta dal senatore Gallo, mi permetto di rilevare che esiste una certa incongruità tra l'intitolazione del disegno di legge e la enucleazione delle varie norme in esso contenute perchè il disegno di legge concerne le «Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto la esecuzione delle sentenze penali».

ACONE. E quindi solo l'aspetto esecutivo.

FILETTI. Esatto, l'aspetto esecutivo della materia. Tuttavia, proprio il titolo I del disegno di legge, anzichè far riferimento all'esecuzione, concerne norme di attuazione della convenzione sul trasferimento, cioè a dire una modalità di esecuzione della pena e non la esecuzione della pena stessa.

Se così stanno le cose, mi sembra che l'osservazione del senatore Gallo sia appropriata, sia conferente con le determinazioni che noi siamo chiamati ad adottare. Il disegno di legge, così come formulato nella prima parte, ha praticamente tre oggetti, uno che riguarda il riconoscimento, e vorrei dire la delibazione della sentenza *de quo agitur*, uno che costituirebbe la determinazione e le modalità della sentenza per la parte ancora da scontare, mentre il terzo riguarda la esecuzione delle sentenze italiane all'estero. Questi sono i tre elementi che formano oggetto del titolo I del disegno di legge. Ora a me pare che noi dovremmo occuparci soltanto delle modalità di trasferimento per la esecuzione della pena e che quindi dovremmo depennare tutte quelle norme...

GALLO. Garantistiche.

FILETTI. ... che non disciplinano la materia *ad hoc* formante oggetto del disegno di legge.

Allo stato, per la verità, mi fermerei a queste osservazioni perchè il tema è preminente rispetto alle altre decisioni da adottare. Ritengo quindi che dovremmo decidere prima di tutto se dobbiamo occuparci esclusivamente del trasferimento, come modalità di esecuzione della pena, oppure di altre norme che siano di carattere più generale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Desidero subito dire che io terrò nel massimo conto queste considerazioni e che riunirò i miei uffici. È chiaro che l'intero disegno di legge in discussione è tralaticio, perchè esso non fa che riprodurre le disposizioni già contenute, per la parte che opportunamente si è deciso di stralciare e di anticipare, nel provvedimento n. 774.

Io, che sono proponente di questo disegno di legge, devo aggiungere che essere partiti dal riconoscimento della sentenza penale straniera mi sembra possa essere eccessivo. Le cause di tutte queste norme garantistiche che

danno luogo alle giuste preoccupazioni espresse dal senatore Battello e condivise dal collega Acone e da altri sono evidenti. Se si passa per il riconoscimento della sentenza penale straniera non possiamo non esigere per questo riconoscimento nel nostro Stato tutte quelle condizioni che sono elencate nell'articolo 2. Ma è necessario questo passaggio? È necessario partire da questa vecchia logica e struttura del riconoscimento della sentenza penale straniera o ci possiamo limitare a molto meno, dato che lo scopo è quello di consentire il trasferimento del detenuto da uno Stato all'altro e dato che anche la convenzione ha quel limitato oggetto? Come sappiamo infatti la convenzione di Strasburgo si limita a questo, tanto è vero che contiene tutte quelle condizioni che sono elencate nell'articolo 3 e non si occupa del resto. È vero che essa lascia liberi gli Stati di aggiungere tutte le condizioni che credono e che pertanto non saremmo in contrasto con tale convenzione se dal canto nostro volessimo inserire ulteriori condizioni; ugualmente però mi chiedo se è necessario compiere questo complesso passaggio del riconoscimento della sentenza a questo fine. In ogni caso si tratta comunque di un riconoscimento diverso da quello previsto dall'articolo 12. Mentre l'articolo 12 infatti serve ad assicurare determinati effetti punitivi, questa normativa serve ad assicurare, almeno ipoteticamente, un trattamento più favorevole o maggiormente gradito. Quindi, salvo meglio studiare il concetto delineato dal senatore Gallo di una mera presupposizione di fatto anziché di un atto giuridico che passa per tutti i crismi del riconoscimento, voglio solo qui preannunciare che gli argomenti sollevati dalla Commissione sono, come sempre, di altissimo pregio. Io mi propongo di ristudiare completamente il provvedimento e cercherò di farlo con i nostri uffici, di cui fanno parte esimi giuristi sorretti da una tradizione giuridica che evidentemente si è trasferita in questi provvedimenti, nel disegno di legge n. 774 prima e nel n. 1544 adesso. Ribadisco dunque la mia intenzione di voler studiare attentamente questo problema anche sotto il profilo dei tempi urgenti che si sono voluti dare ad esso.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* A questo punto, stante anche l'assenza del relatore, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO